



Comune di Settimo Milanese

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 15-02-2023

OGGETTO: CONFERIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO E VOLTURA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. DI RHO DELLE QUATTRO UNITÀ D'OFFERTA SOCIALI ASILO NIDO IL COLIBRÌ, ASILO NIDO LA RONDINE, ASILO NIDO IL PETTIROSSO, ASILO NIDO LA CINCIALLEGRA. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DI SERVIZIO

L'anno **duemilaventitre**, addì **quindici** del mese di **Febbraio** alle ore **19:45**, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

SANTAGOSTINO PRETINA SARA	P	NAPOLITANI GIULIA	P
RUBAGOTTI FABIO	P	BULCIAGHI LUCA	P
BAIO MASSIMO ERMETE	P	GRIMALDI DIEGO	P
LOIERO LUCA	P	MARINONI ERNESTO	P
FARINA FLORIANA MARIA	A	BOSCATO ERNESTO	A
AMBROSINI TIZIANO	P	CONSONNI VALENTINA	A
MINARDI VERONICA	A	DELVECCHIO RUGGIERO	P
ANELLI TOMMASO	P		
GATTA MATTEO	P		
CAINELLI FABIO	P		

TOT. ASSENTI 4	TOT. PRESENTI 13
-----------------------	-------------------------

Partecipa alla seduta la Sig.ra **RAGOSTA FLAVIA, SEGRETARIO GENERALE del Comune**

Assume la presidenza il Sig. **RUBAGOTTI FABIO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, il quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esamina il seguente argomento all'ordine del giorno: "CONFERIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA E VOLTURA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. DI RHO DELLE QUATTRO UNITÀ D'OFFERTA SOCIALI ASILO NIDO IL COLIBRÌ, ASILO NIDO LA RONDINE, ASILO NIDO IL PETTIROSSO, ASILO NIDO LA CINCIALLEGRA. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DI SERVIZIO".

Il Presidente passa la parola all'Assessore prof.ssa Annalisa Salomone, che illustra l'argomento.

Dopo di che,

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Milanese, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 29 ottobre 2001;

Vista la Legge Regionale 12 marzo 2008, n.3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale";

Vista la legge 13 luglio 2015, n.107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista la D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia) n.20588 dell'11 febbraio 2005 (pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 9 del 28 febbraio 2005), che ha definito i requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia;

Vista la DGR 2929/2020 con la quale Regione Lombardia ha inteso aggiornare i requisiti di esercizio degli Asili Nido stabiliti con precedente DGR 11 febbraio 2005, n.20588;

Dato atto che i requisiti di accreditamento e le modalità di vigilanza per accreditare le unità di offerta del territorio, tra le quali gli Asili Nido pubblici e privati, sono stati definiti dal piano di zona dell'Ambito sociale dei comuni del rhodense in collaborazione con l'ASL1 MILANO;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale di Settimo eroga il servizio di Asilo nido con quattro unità d'offerta accreditate, che possono accogliere bambine e bambini da 7 mesi a 3 anni di età, al fine di garantire a tutte le famiglie questa opportunità;

Appurato che i servizi di asilo nido comunali sono pubblici servizi, in quanto rientrano nella definizione di "attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi, ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale" (cfr. in termini generali, Consiglio di Stato, sez. IV, 29 novembre 2000, n.6325 e Cons. St., sez. VI, n. 1514/2001);

Considerato che l'attuale gestione è una gestione mediante amministrazione diretta per le iscrizioni e la bollettazione delle rette e mediante affidamento in appalto di servizio per la gestione dei nidi;

Dato atto che il contratto di appalto ha scadenza il 31 luglio 2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.220 del 20 dicembre 2022, avente ad oggetto "INDIRIZZO PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE AL FINE DI ELABORARE UN PROGETTO DI ESTERNALIZZAZIONE DEL SISTEMA ASILI NIDO COMUNALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE" con la quale l'organo esecutivo dell'ente locale ha approvato l'impulso per avviare la predisposizione di un progetto, propedeutico all'esternalizzazione del servizio asili nido comunali, dal 1° settembre 2023, mediante l'azienda speciale consortile SER.CO.P., da sottoporre al Consiglio comunale;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 21 marzo 2007, con la quale veniva approvato lo Statuto e la Convenzione costitutiva dell'allora Consorzio per la gestione dei servizi sociali tra i Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana Milanese, Rho, Settimo

Milanese, Vanzago;

Dato atto che:

- con il verbale dell'Assemblea Consortile, seduta n.1/2007 del 2 maggio 2007, si prendeva atto della regolare costituzione del Consorzio Servizi Comunali alla Persona "Ser.Co.P." fra i Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Rho, Settimo Milanese e Vanzago;
- in data 16 aprile 2007 i nove Comuni aderenti hanno sottoscritto l'atto di costituzione del "CONSORZIO SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA SER.CO.P.";
- in data 7 maggio 2007, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19/1 – serie straordinaria - è stato pubblicato lo Statuto del Consorzio;
- con successiva delibera di Consiglio Comunale n.61 del 15 dicembre 2010, ad oggetto "ESAME E APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO CONSORZIO SERCOP: MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE E MODIFICHE CORRELATE", è stata decisa la modificata della natura giuridica del consorzio in azienda speciale consortile, ai sensi dell'art.114 del T.U.E.L., prendendo atto della prevalenza dell'elemento della gestione dei servizi, e lasciando immutati la sede, la durata, le modalità di partecipazione al voto, lo scopo, gli organi, l'organizzazione, le modalità di partecipazione all'azienda, programmazione, bilanci, finanza e contabilità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 30 ottobre 2014 "ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA CONVENZIONE E STATUTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. PER ADESIONE DEL COMUNE DI NERVIANO" sono state apportate ulteriori modifiche allo Statuto societario, in particolare all'art.1 con riferimento alla costituzione dell'azienda, all'art.9 e alla Tabella dell'Allegato "A", con riferimento al capitale di dotazione, all'art.2 in relazione alla modificazione della sede legale dell'azienda e all'art.46, in relazione alla necessità di sostituire la previsione del Revisore con quella dell'organo di revisione;

Dato atto che lo Statuto dell'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P. (più brevemente, SERCOP a.s.c.) prevede, all'art.3, «*Scopo dell'Azienda è la gestione di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari integrati, in relazione alle competenze istituzionali degli Enti soci, ivi compresi interventi di formazione e consulenza concernenti le attività dell'Azienda*»;

Rilevato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 30/06/2008 veniva approvato uno schema di Contratto di Servizio tra il Comune di Settimo Milanese e l'allora Consorzio SER.CO.P., della durata di tre anni, attuandosi in tal modo il trasferimento della gestione dei servizi di Tutela Minori, Assistenza Domiciliare Minori, Assistenza Domiciliare Anziani, Trasporto Disabili e Nucleo Inserimenti Lavorativi all'Azienda Speciale Consortile;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 20/07/2011 veniva approvato lo schema di Contratto di Servizio tra il Comune di Settimo Milanese e SERCOP a.s.c., della durata di anni sette, con il quale è stato confermato il conferimento dei servizi già trasferiti nell'anno 2008;

Richiamati altresì i successivi provvedimenti, con i quali è stata affidata a SERCOP a.s.c. la gestione dei seguenti servizi:

- Deliberazione consiliare n.52 del 01/10/2012, con oggetto "CONFERIMENTO GESTIONE UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. - INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO", con la quale tale contratto è stato integrato dal conferimento del servizio di protezione giuridica a favore di anziani e disabili, per un periodo di un anno, con intesa di conferma successiva in caso di esito positivo della sperimentazione;
- Deliberazione consiliare n.72 del 16/12/2013, con la quale è stata approvata la modifica ed integrazione del contratto di servizio tra il Comune di Settimo Milanese e SERCOP a.s.c., per la gestione di servizi diurni e residenziali per persone disabili o anziane e veniva confermato il conferimento del servizio di protezione giuridica di cui alla precedente deliberazione CC

n.52/2012;

- Deliberazione consiliare n.5 del 13/02/2014, con la quale è stata affidata la gestione del servizio di Teleassistenza per anziani e inabili;
- Deliberazione della Giunta Comunale n.162 del 3 settembre 2015, avente per oggetto: "Sperimentazione di azioni di housing sociale – Conferimento servizio ad Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P.";

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29/10/2018, con la quale è stato approvato il contratto di servizio con SERCOP a.s.c. inerente al conferimento della gestione integrata dei servizi alla persona in ambito socio-assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario (già precedentemente trasferiti) per il periodo 2018/2028;

Richiamata in fine la deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 21/11/2019, con la quale sono state approvate le modifiche dello Statuto dell'Azienda Speciale Consortile SERCOP;

Preso atto dunque che Ser.Co.P. è una azienda speciale consortile che opera ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. 267/2000, quale ente strumentale degli enti locali, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e proprio statuto istituita per la gestione dei servizi alla persona di competenza istituzionale degli Enti Locali soci nelle seguenti aree di intervento: minori, disabili, anziani, inclusione sociale, come previsto all'art.3 dello Statuto;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 20 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni e integrazioni, che attribuisce al consiglio comunale la competenza in materia di organizzazione dei servizi dei pubblici;

Visto l'articolo 42, comma 2° lettera l) del TUEL secondo il quale il consiglio comunale approva i criteri generali per l'impostazione di concessioni, che non siano previste espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

Visto l'art.14 (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale), comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.201 del 23 dicembre 2022, in base al quale, tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo, l'ente locale, nelle ipotesi in cui ritiene che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvede all'organizzazione del servizio mediante, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n.267 del 2000;

Visto l'art.14 (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale), comma 2, del D.Lgs. n.201 del 23 dicembre 2022, secondo il quale, ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 dello stesso decreto legislativo;

Visto l'art.14 (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale), comma 3, del D.Lgs. n.201 del 23 dicembre 2022, secondo il quale, «Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni»;

Visto l'Art.17. *Affidamento a società in house* del D.Lgs. n.201 del 23 dicembre 2022, secondo il

quale nel comma 1. «Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n.175 del 2016.» e nel comma 2. «Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30, prevedendo al comma 3 che «Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.»

Visto l'art. 19. Durata dell'affidamento e indennizzo, primo comma secondo periodo, secondo il quale «Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4»;

Richiamato il CONTRATTO DI SERVIZIO TRA SERCOP E IL COMUNE DI SETTIMO MILANESE - NOVEMBRE 2018/OTTOBRE 2028, sottoscritto il 5 novembre 2018 e registrato al numero del Protocollo 2019/11058;

Ravvisata la propria competenza ad approvare il contratto integrativo di servizio, allegato alla presente deliberazione, che disciplina gli aspetti fondamentali del conferimento della gestione delle quattro unità d'offerta sociali Asilo Nido il Colibrì, Asilo Nido la Rondine, Asilo Nido il Pettiroso, Asilo Nido la Cinciallegra all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. di Rho, concessi in comodato d'uso gratuito e meglio descritti nelle allegate planimetrie con le specifiche degli spazi;

Preso atto del verbale della COMMISSIONE CONSILIARE ISTRUZIONE, FAMIGLIA, PACE, che si è svolta nella seduta del data 8 febbraio 2023 e nella seduta aggiornata il 13 febbraio 2023;

RITENUTO perseguire tramite il conferimento a Ser.Co.P. del servizio Asilo Nido i seguenti obiettivi:

- migliorare ulteriormente la qualità del servizio offerto ai bambini e alle famiglie, potendo contare su opportunità di stretta collaborazione con altre strutture di Asilo Nido, affidate da altri comuni a Ser.Co.P. e di competenze professionali di alto profilo a disposizione dell'Azienda;
- mantenere inalterato il potere di indirizzo e controllo pubblico del servizio che l'affidamento ad un'azienda speciale consortile consente;
- mantenere l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio che consentano, a parità di servizi erogati, di ridurre o, al più, di contenere i costi entro i limiti di quanto già oggi speso a tal fine dal Comune;

VERIFICATA la sussistenza dei principi e dei requisiti previsti dalle norme vigenti alla base della volontà di conferire le attività connesse alle Unità d'Offerta di tutti e quattro gli Asilo Nido all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. di Rho, come meglio specificato qui di seguito:

1) il conferimento all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. si configura come un affidamento diretto di un servizio pubblico locale secondo il modello "in house providing", conformemente ai principi ed ai requisiti previsti dalla norma comunitaria (vedi Corte di Giustizia - sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98 Teckal) e successivamente richiamati dalla giurisprudenza nazionale (vedi Corte Costituzionale - sentenza n. 50/2013, Corte di Cassazione - sentenza n.26893/2013, etc.); esso costituisce un'eccezione rispetto all'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, laddove sussistano determinati requisiti e condizioni. Essa determina tra l'ente affidante ed il soggetto

gestore del servizio un rapporto interorganico, nel quale l'ente affidante deve esercitare sul gestore un controllo analogo a quello esercitato sui servizi da esso prodotti ed il soggetto gestore deve realizzare la maggior parte della propria attività a favore del Comune affidante e della sua comunità locale di riferimento;

Pertanto è consentito l'affidamento diretto a società interamente pubbliche nel rispetto dei seguenti principi essenziali, individuati dalla giurisprudenza comunitaria e in forza dell'articolo 17 del D.Lgs. 201/2022:

a) la proprietà del soggetto

b) il controllo analogo

c) l'attività prevalente a favore dell'ente affidante; il rapporto tra Pubblica Amministrazione ed il soggetto "in house" non configura un contratto di appalto, ma un'organizzazione interna della stessa Pubblica Amministrazione. Anche le più recenti Direttiva Concessioni (Art. 17 Direttiva 23/2014/UE) e Direttiva Appalti stabiliscono che non rientra nell'ambito di applicazione del nuovo corpus di regole per gli appalti e per le concessioni un affidamento di servizio tra un'amministrazione aggiudicatrice ed una persona giuridica di diritto pubblico (o di diritto privato), quando la prima eserciti sulla seconda un controllo analogo a quello da essa esercitato per i propri servizi. Alla luce di quanto suesposto si rileva dall'esame

dei documenti costitutivi dell'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. (Statuto), dei documenti aziendali del piano programma e conto economico, nonché dal contratto di servizio vigente, che i requisiti previsti dalla normativa europea sono soddisfatti, ovvero:

il capitale di Ser.Co.P. è interamente pubblico;

il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte del Comune è garantito dalle modalità gestionali-organizzative appositamente introdotte nel vigente contratto di servizio tra il Comune di Settimo Milanese e l'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P.;

Ser.Co.P. realizza la parte prevalente della propria attività con l'Ente o gli Enti che la controllano;

2) il conferimento all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. rientra nel campo dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 (Nuovo codice degli appalti); trattasi di norma che conferma quanto già stabilito a livello europeo, specificando ulteriormente le condizioni:

a) all'art.5 le condizioni eccezionali:

l'esercizio del controllo analogo (o di controllo congiunto);

oltre l'80% dell'attività della controllata deve essere effettuata nello svolgimento

di compiti ad essa assegnati dall'amministrazione controllante;

nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, salvo eventuali forme eccezionali di partecipazione che non esercitino un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

b) all'art.192 il regime speciale degli affidamenti in house, quale procedura derogatoria:

obbligo di valutare preventivamente la congruità economica dell'offerta dei soggetti "in house";

obbligo di valutare i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta anche in riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Alla luce di quanto suesposto si rileva che comunque i requisiti richiesti dal succitato Decreto Legislativo sono soddisfatti, in quanto:

l'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. già possiede i requisiti previsti dalla normativa europea;

il budget di Ser.Co.P. per la gestione del servizio Asilo Nido comunale è stato valutato come da allegata relazione (allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui si evince che il suddetto conferimento non genera alcun onere aggiuntivo, anzi una differenza in

termini positivi nel bilancio comunale;

VISTO lo schema di contratto integrativo al contratto di servizio vigente tra il Comune di Settimo Milanese e l'a.s.c. Ser.Co.P. "Specifiche tecniche per la gestione del Servizio Asilo Nido" ed i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 3);

Richiamata la Deliberazione del Consiglio comunale n.1 del 16/01/2023, avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 – NOTA DI AGGIORNAMENTO E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025";

Vista la Missione 12 - PROGRAMMA 1 del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ove è indicato tra gli obiettivi operativi la gestione del servizio asilo nido, mediante le quattro unità d'offerta sociali;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Richiamato l'art.6 bis della legge 7 agosto 1990 n.241, introdotto dall'art.1, comma 41, legge 6 novembre 2012 n.190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto d'interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Esce dall'aula consiliare il Consigliere Delvecchio, Consiglieri presenti n. 12.

Il verbale integrale della seduta consiliare odierna, in vide-audio è disponibile sul sito istituzionale del Comune <https://www.comune.settimomilanese.mi.it>

Con voti:

Favorevoli n. 9

Contrari n. --

Astenuti n. 3 (Bulciaghi, Grimaldi, Marinoni)

resi nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti ed accertati e proclamati dal Presidente, riassunti a seguito di appello nominale,

DELIBERA

1. Di conferire la gestione delle quattro Unità d'Offerta sociali Asili Nido comunali all'Azienda speciale consortile Ser.Co.P. fino al 31/08/2028, fatta salva la stipula del nuovo contratto di servizio condiviso a livello d'ambito prima della scadenza della medesima proroga (in tal caso la durata del conferimento sarà adeguata alla scadenza temporale del nuovo contratto di servizio), avendo riguardo alle motivazioni espresse nella relazione ex art.14, comma 3, del D.Lgs. del 23 dicembre 2022, n.201 allegato n.1 e nello Studio di fattibilità economico-gestionale Sistema Nidi Settimo Milanese allegato n.2 alla presente deliberazione.

2. di approvare lo schema di contratto integrativo al contratto di servizio vigente tra il Comune di Settimo Milanese e l'a.s.c. Ser.Co.P. "Specifiche tecniche per la gestione del Servizio Asilo Nido" ed i relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 3)

3. di conferire in concessione di comodato d'uso gli immobili delle unità d'offerta sociali, di cui alle allegare planimetrie (allegati al contratto n.1, 2, 3 e 4) con il piano delle manutenzioni allegato al contratto n.9, quali dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio di asilo nido comunale, con i beni mobili in esse contenuti come risultanti dall'inventario (allegati al contratto n.5, 6, 7 e 8).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che la procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio in appalto, nonché l'organizzazione interna della gestione delle pratiche amministrative e della riscossione delle entrate direttamente dall'utenza deve essere approntata in adeguati tempi, per consentire la piena

operatività della gestione dal 1° settembre 2023;

Con voti:

Favorevoli n. 9

Contrari n. --

Astenuti n. 3 (Bulciaghi, Grimaldi, Marinoni)

resi nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti ed accertati e proclamati dal Presidente, riassunti a seguito di appello nominale,

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n.267.

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

II PRESIDENTE
RUBAGOTTI FABIO

II SEGRETARIO GENERALE
RAGOSTA FLAVIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.

AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA SER.CO.P.

**Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero,
Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago**

VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE SEDUTA N. 2 del 3 Marzo 2023

Il giorno giovedì 3 Marzo, alle ore 9:30, presso la sala riunioni della sede direttiva di SER.CO.P. in Via dei Cornaggia n. 33 a Rho, convocati con avviso via mail a norma di Statuto, i signori Soci si sono riuniti in seduta ordinaria per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno. Il Sindaco del Comune di Pero presenzia in collegamento da remoto, tramite piattaforma GoToMeeting.

È presente alla seduta il Direttore Guido Ciceri.

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante Federica Rivolta dell'Ufficio Amministrativo.

Prima di iniziare la trattazione all'ordine del giorno, viene verificata la presenza dei Soci con diritto di voto (Sindaci o loro Delegati). Alla seduta odierna risultano presenti:

COMUNE	RAPPRESENTANTE	PRESENZA	ATTRIBUZIONE VOTI ASSEMBLEARI
Arese	M. Palestra (sindaco)	Sì	102,42
Cornaredo	Y. Santagostino (sindaco)	Sì	107,22
Lainate	A. Tagliaferro (sindaco)	Sì	136,98
Nerviano	D. Colombo (sindaco)	Sì	90,08
Pero	M. R. Belotti (sindaco)	Sì	60,25
Pogliano M.se	C. Lavanga (sindaco)	Sì	44,42
Pregnana M.se	R. Borghi (vice sindaco)	Sì	39,02
Rho	P. Bianchi (assessore)	Sì	264,64
Settimo	S. Santagostino (sindaco)	Sì	105,30
Vanzago	L. Paleari (assessore)	Sì	49,68
TOTALE		10	1.000,00

Componenti presenti: 10

Componenti assenti: -

Millesimi: 1.000,00

Percentuale: 100%

Riscontrata la validità dell'adunanza, ed il numero legale per poter deliberare validamente ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 3	Approvazione verbale del 20 Gennaio 2023
---------------------------	---

Il Presidente sottopone all'Assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 20 Gennaio 2023. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei partecipanti di diritto all'assemblea, il verbale viene messo ai voti.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
10 (1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	0	0

DELIBERA

- 1) Di approvare il verbale dell'Assemblea Consortile n. 1 del 20 Gennaio 2023.

DELIBERAZIONE N. 4	Approvazione Piano Programma Annuale 2023
---------------------------	--

Il Presidente ricorda che il Piano Programma 2023 è stato presentato ed illustrato in occasione dell'Assemblea dei Soci dello scorso 20 gennaio (Deliberazione n. 2/2023); il giorno stesso il documento è stato trasmesso ai Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni soci per la messa all'ordine del giorno nei rispettivi Consigli. Viene fatta una ricognizione relativamente alla approvazione nei diversi Consigli Comunali, con il seguente esito

Comune di Arese: approvato in data 27/02/2023

Comune di Cornaredo: approvato in data 28/02/2023

Comune di Lainate: approvato in data 27/02/2023

Comune di Nerviano: approvato in data 23/02/2023

Comune di Pero: approvato in data 27/02/2023

Comune di Pogliano Milanese: andrà in consiglio comunale entro la metà del mese di marzo

Comune di Pregnana Milanese: approvato il 22/02/2023

Comune di Rho: approvato in data 22/02/2023

Comune di Settimo Milanese: approvato in data 01/03/2023

Comune di Vanzago: approvato il 31/01/2023

Il Presidente propone di passare alla votazione del Piano Programma 2023, come da art. 20 dello Statuto Aziendale

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- Fatte proprie le informazioni di cui in premessa;
- Sentita la relazione del Presidente;
- Esaminata la documentazione presentata, composta dal documento di Piano Programma Annuale 2023;
- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi del citato art. 20 comma 1 dello Statuto;

con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
10 (1.000,00)	10 (1.000,00)	10 (1.000,00)	0	0

DELIBERA

1) di approvare il Piano Programma Annuale 2023 in ogni sua parte, e specificatamente:

- piano degli obiettivi 2023;
- piano assunzioni 2023;
- piano delle sedi;
- piano degli appalti ai sensi del D. Lgs. 50/16;
- piano delle coprogettazioni ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 117/17;
- conto economico analitico e riparto tra i Comuni Soci.

Che, allegato alla presente Deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DELIBERAZIONE N. 5	Approvazione modifica al contratto di servizio tra SER.CO.P. ed il Comune di Settimo Milanese
---------------------------	--

Il Presidente comunica ai Soci che con Deliberazione consiliare n.6 del 15/02/2023 il Comune di Settimo Milanese approvava il conferimento *in house* all'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P. della gestione del servizio asilo nido e voltura delle quattro Unità d'Offerta sociali: asilo nido Il Colibrì, asilo nido La Rondine, asilo nido Il Pettiroso e asilo nido La Cinciallegra, a decorrere dal prossimo settembre. Con il medesimo provvedimento veniva approvata l'integrazione al contratto di servizio in essere, conseguente al conferimento.

Il Presidente ricorda che la decisione dell'Amministrazione Comunale è stata preceduta e motivata da una relazione concernente il cambio di gestione del servizio di asilo nido nel Comune di Settimo Milanese, redatta ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n.201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica". La relazione contiene di fatto lo studio di fattibilità economico-gestionale della esternalizzazione del servizio, che evidenzia come tale scelta permetta di migliorare la qualità del servizio offerto ai bambini e alle famiglie, potendo contare su opportunità di stretta collaborazione con altre strutture di Asilo Nido affidate da altri Comuni a SER.CO.P., implementando inoltre l'efficienza nel reclutamento del personale qualificato, compromessa dai limiti alle assunzioni del personale imposta agli enti locali; il tutto mantenendo inalterato il potere di indirizzo e controllo pubblico del servizio che l'affidamento ad un'azienda speciale consortile consente.

Il Direttore interviene per ricordare ai presenti che il conferimento è già valorizzato nel Piano Programma Annuale, con decorrenza dal 01/09/2023.

Il Presidente propone di approvare l'integrazione al contratto di servizio, come da bozza già trasmessa ai soci in vista dell'odierna adunanza.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- Sentita la relazione del Presidente;
- Fatte proprie le informazioni di cui in premessa;
- Preso atto della Deliberazione consiliare n.6 del 15/02/2023 con la quale il Comune di Settimo Milanese approvava il conferimento in house all'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P. della gestione del servizio asilo nido e voltura delle quattro Unità d'Offerta sociali: asilo nido Il Colibrì, asilo nido La Rondine, asilo nido Il Pettiroso e asilo nido La Cinciallegra;
- Esaminato lo schema di contratto di servizio tra SER.CO.P. ed il Comune di Settimo Milanese integrato dal conferimento della gestione del servizio asilo nido e voltura delle quattro Unità d'Offerta sociali: asilo nido Il Colibrì, asilo nido La Rondine, asilo nido Il Pettiroso e asilo nido La Cinciallegra;
- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 20 dello Statuto;

con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
10 (1.000,00)	10 (1.000,00)	10 (1.000,00)	0	0

DELIBERA

- 1) di approvare l'integrazione al contratto di servizio tra SER.CO.P. ed il Comune di Settimo Milanese, consistente nel conferimento della gestione del servizio asilo nido e voltura delle quattro Unità d'Offerta sociali (asilo nido Il Colibrì, asilo nido La Rondine, asilo nido Il Pettiroso e asilo nido La Cinciallegra) che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VARIE ED EVENTUALI

Il Direttore ricorda che nel 2018 è stato approvato regolamento d'ambito per contribuzione alle famiglie che ricoverano disabili in strutture residenziali.

Il documento introduce la scelta completamente libera della struttura, con il metodo di attribuzione dei costi della retta media standard (per evitare di introdurre diseguaglianze in base alla scelta, che in ultima analisi è dettata dalle condizioni del disabile).

Il regolamento è stato impugnato da una famiglia, tramite un legale di lunghissima esperienza in materia; è stata ricevuta la notifica di ricorso al TAR, rispetto al quale occorre valutare come procedere: resistere in giudizio, con il rischio di declaratoria di nullità del regolamento, oppure trovare una soluzione stragiudiziale con la famiglia. Il Direttore comunica che, se i Soci danno mandato in tal senso, la prossima settimana potrebbe incontrare per un consulto l'Avv. Massimiliano Gioncada, professionista molto conosciuto per la sua esperienza e competenza nella tematica.

Dopo un breve confronto l'Assemblea concorda sulla necessità di sentire l'Avv. Gioncada in merito alla vicenda; il Direttore si impegna a relazionare ai Soci sull'esito della consultazione.

Per la seduta successiva, che vedrà all'ordine del giorno la presentazione del consuntivo 2022, vengono ipotizzate due date: venerdì 21/04 o venerdì 28/04. La scelta verrà definita in fase di convocazione.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 10:30

.....
Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 3 Marzo 2023

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Andrea Tagliaferro
Il Segretario
Federica Rivolta

Il sottoscritto Primo Mauri, in qualità di legale rappresentante della Azienda Speciale Consortile Azienda Servizi Comunali alla Persona - SER.CO.P. a.s.c., consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi falsità in atti e dichiarazioni, attesta ai sensi dell'art. 47 del medesimo DPR 445/2000 l'identità dei contenuti delle copie informatiche allegata alla presente pratica agli originali cartacei conservati agli atti dell'azienda.

Il Legale Rappresentante
Primo Mauri